

N. r.g. 85-1/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA

Sezione Procedure Concorsuali

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Federica Lorenzatti,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario R.G. 85-1/2025 proposto da

, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca

Contento;

- letto il ricorso ex art. 74 CCII per l'ammissione al concordato minore e l'attestazione e la relazione OCC ex artt. 74 ss. CCII redatta dalla dott.ssa Anna Trapani

- vista l'integrazione del piano depositata in data 04.11.2025;

- letta l'istanza di omologa del concordato minore proposto da

;

- letta la relazione del Commissario Giudiziale dott. Luigi Tarricone con esito delle votazioni e parere su ammissibilità, fattibilità e convenienza;

dato atto che:

- con ricorso ex art. 74 CCII il ha formulato ai
creditori una proposta di concordato minore;



Alla domanda risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76 CCII;

la domanda è corredata dalla documentazione di cui agli artt. 39 e 75 CCII vale a dire:

- a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (ove presenti)
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute con indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa;
- f) la relazione ex art. 76 CCII, redatta dall'OCC, che contiene: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura; f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

L'OCC ha infine attestato la miglior convenienza del piano concordatario rispetto all'alternativa liquidatoria ex art. 75 CCII;

-sussiste la competenza del Tribunale ex art. 27 in quanto il ricorrente ha la residenza nel circondario del Tribunale di Ivrea

-il debitore è in stato di sovraindebitamento ex art. 2 comma 1 lett. c) e non è un consumatore, posto che i debiti gravanti sullo stesso derivano in larga parte dall'esercizio di impresa commerciale in precedenza esercitata (attività cancellata dal registro imprese nel 2020 in data 09.11.2020 all. visura)



-il debitore non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

- osservato che le cause del progressivo indebitamento, come emergenti dalla relazione dell'OCC, vanno ricondotte a situazioni c.d. "esogene" indipendenti dal controllo del ricorrente.

In particolare, come allegato dalla relazione particolareggiata *"L'indebitamento del dal 2017 è conseguente alla chiusura forzata della sua tabaccheria a Candelo, causata da lavori di riqualificazione triennali della piazza che ne impedirono l'accesso, con drastica riduzione delle entrate e impossibilità di ridurre i costi. Ciò ha reso impossibile adempiere alle obbligazioni assunte.*

Nel 2019 si è verificata la separazione dalla moglie (formalizzata nel 2020 e conclusa con divorzio nel 2023, con obbligo di mantenimento dei figli per € 300 mensili)."

La relazione OCC, riferita al piano originariamente proposto, prevede un apporto di risorse esterne pari ad € 10.000,00 e versamenti periodici di Euro 200,00 mensili (per complessivi € 19.600,00) e attesta la fattibilità e la completezza/attendibilità della documentazione prodotta.

Successivamente, con integrazione depositata in data 04.11.2025, la proposta è stata modificata in senso migliorativo per il ceto creditorio, prevedendo:

- l'apporto di finanza esterna di € 40.000,00 da erogarsi in unica soluzione entro 60 giorni dall'omologazione (all. 50);
- versamento periodico da parte del debitore di € 300,00 mensili per 36 mesi (tot. € 10.800,00), con garanzia dei genitori del ricorrente in caso di inadempimento;

Rilevato in fatto che:

- con decreto del 11.11.2025 è stato aperto il concordato e nominato il Commissario Giudiziale, nella persona del Dott. Luigi Tarricone
- dato atto che il Commissario, nella propria relazione, ha allegato di aver dato notizia del piano ai creditori ex art. 78 e ss CCII unitamente a tutta la documentazione relativa alla proposta concordataria quale depositata e integrata dalla parte ricorrente;



- il Commissario giudiziale ha depositato relazione sull'esito delle votazioni, dando atto

1. che sono pervenute dichiarazioni di voto:
 - (cessionaria del credito ex , € 5.055,86) contraria;
 - AGENZIA ENTRATE favorevole;
 - ;
2. per gli altri creditori ammessi al voto, risulta omessa l'espressione di voto nel termine assegnato e il Commissario attesta il raggiungimento della maggioranza richiesta, *"sommando alle dichiarazioni favorevoli le omesse espressioni di voto"*, con conseguente approvazione della proposta;
3. che il piano, come integrato, a fronte di un passivo concordatario (come risultante dalla relazione di voto è pari ad Euro 173.614,77) prevede:
 - l'apporto di finanza esterna pari a € 40.000,00, da erogarsi in unica soluzione entro 60 giorni dall'omologazione;
 - versamento da parte del debitore di € 300,00 mensili per 36 mesi (totale € 10.800,00), con garanzia dei genitori in caso di inadempimento;
4. il Commissario ha espresso parere favorevole sulla ammissibilità e fattibilità della proposta e ne ha ritenuto la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, evidenziando che l'apporto esterno di € 40.000,00 sarebbe altrimenti indisponibile e che il debitore è privo di beni immobili o mobili da liquidare, potendo la liquidazione controllata fare affidamento solo sul reddito indicato e comunque depurato delle somme necessarie al mantenimento proprio e dei figli;

Considerato in diritto che:

-alla luce degli atti, la proposta risulta approvata dalla maggioranza dei creditori nei termini attestati dal Commissario giudiziale;

-non emergono dagli atti elementi ostativi all'omologazione, avuto riguardo alle verifiche demandate in sede di omologa e al parere favorevole del Commissario in ordine ad ammissibilità, fattibilità e convenienza;



-il concordato minore proposto è di tipo liquidatorio, assistito da finanza esterna che incrementa in misura apprezzabile l'attivo disponibile, e risponde alla ratio dell'art. 74, co. 2, CCII e—quanto al profilo della cessazione/cancellazione dell'attività—la più recente giurisprudenza di merito ha ritenuto che l'eventuale preclusione dell'art. 33, co. 4, CCII vada riferita alla sola ipotesi di concordato in continuità, restando ammissibile il concordato minore liquidatorio con apporto esterno (cfr. Corte d'Appello di Napoli, 14.07.2025).

Occorre, infatti, preliminarmente dare atto che, come risulta dalla visura storica del Registro delle Imprese allegata l'impresa individuale facente capo al debitore risulta "cancellata", a fare data dal 09/11/2020.

Ciò posto, viene in rilievo il tema della proponibilità del concordato minore in presenza di cancellazione dal Registro delle Imprese, alla luce dell'art. 33, co. 4, CCII, disposizione che prevede l'inammissibilità della domanda di accesso alla procedura di concordato minore presentata dall'imprenditore cancellato. La questione va tuttavia inquadrata in modo sistematico, tenendo conto della struttura bifasica del concordato minore delineata dall'art. 74 CCII, che distingue tra:

- (i) concordato minore in continuità (art. 74, co. 1, CCII), e
- (ii) concordato minore di tipo liquidatorio (art. 74, co. 2, CCII), ammesso solo a condizione dell'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile.

Nel caso in esame, il piano – come integrato – presenta natura liquidatoria ed è fondato su un apporto di finanza esterna pari ad € 40.000,00, da erogarsi entro 60 giorni dall'omologazione, nonché su versamenti periodici di € 300,00 mensili per 36 mesi (tot. € 10.800,00), con garanzia dei genitori del ricorrente in caso di inadempimento.

Tale assetto risponde precisamente al requisito tipico del concordato minore liquidatorio, nel quale la finanza esterna assolve alla funzione di assicurare un miglior soddisfacimento del ceto creditorio rispetto all'alternativa liquidatoria, come espressamente rimarcato anche dal Commissario Giudiziale, che



evidenzia la carenza di beni liquidabili e la centralità della finanza esterna (altrimenti indisponibile in ipotesi di liquidazione controllata).

In questo quadro normativo, anche in un'ottica di interpretazione sistematica che risponde alla ratio legis ed è conforme al dettato Costituzionale, appare condivisibile l'interpretazione dell'art. 33, co. 4, CCII accolta dalla Corte d'Appello di Napoli (14 luglio 2025, Pres. Molino, Est. D'Inverno), secondo la quale la norma *“va interpretata ... nel senso di sanzionare con l'inammissibilità la sola presentazione ... di una domanda ... di concordato minore con continuità, facendo salva la possibilità di presentare un concordato minore di tipo liquidatorio”*.

La stessa pronuncia in commento (alla quale ha aderito altra giurisprudenza di merito vedasi, ad esempio, Tribunale di Rimini, 23 luglio 2025, Tribunale di Vicenza¹, Sez. I civ. Procedure Concorsuali, 13 marzo 2025 est. Davide Ciutto, Tribunale di Bari, 5 novembre 2024) valorizza la coerenza dell'opzione interpretativa con i “principi informativi del codice della crisi”, evidenziando che l'accesso al concordato minore liquidatorio per il piccolo imprenditore persona fisica cancellato consente: (i) di evitare la liquidazione integrale dei beni (non essendo configurabile una liquidazione controllata limitata a parte del patrimonio), (ii) di pervenire ad una rapida esdebitazione e chiusura della

¹ *Lo strumento per la risoluzione della crisi rappresentato dal concordato minore risulta ammissibile anche se vi faccia ricorso, in presenza di una indebitoria “mista”, il soggetto già imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese che non esercita più tale attività ma ne ha iniziata una diversa, dovendosi interpretare in senso costituzionalmente orientato il divieto di cui all'art. 33, comma 4, C.C.I. come riferito alle sole società che con la cancellazione si estinguono e non anche agli ex imprenditori individuali che continuano invece a rispondere dei debiti col loro patrimonio presente e futuro, pena altrimenti una disparità di trattamento non giustificata ex art. 3 Cost. con il professionista cancellato dal proprio albo e anch'esso non più operativo e con le altre figure ex art. 2, lett. c, C.C.I. (richiamato dall'art. 74, comma 1, C.C.I.) sussumibili in “ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza” (come il garante professionale per debiti d'impresa, non consumatore, o il socio illimitatamente responsabile) che, come rilevato in dottrina, possono accedere senza limitazioni di sorta a quello strumento. Non si spiegherebbe altrimenti perché quei soggetti possano accedere, avvalendosi ex art. 74, secondo comma, C.C.I. dell'apporto di risorse esterne, al concordato (esclusivamente) liquidatorio pur dopo la cancellazione della società per ristrutturare l'esposizione debitoria maturata e l'imprenditore individuale invece no, non sussistendo tra i due casi significative differenze*



procedura, e (iii) soprattutto di far leva sulla finanza esterna ex art. 74, co. 2, CCII, con incremento apprezzabile dell'attivo disponibile in favore dei creditori. Sotto il profilo della ratio, la Corte d'Appello di Napoli osserva che è preferibile ritenere che l'art. 33, ultimo comma, CCII – anche prendendo spunto dal “diritto vivente” formatosi su fattispecie affini – abbia inteso riferirsi al solo concordato in continuità, non anche a quello liquidatorio, *“rispetto al quale non si ponevano le problematiche evidenziate”* in precedenti arresti di legittimità richiamati dalla stessa Corte.

La distinzione appare decisiva: quando l'attività è cessata, non si pone – per definizione – alcun problema di garantire la prosecuzione dell'attività di impresa, né il rischio di un impiego “strumentale” della continuità post-cancellazione; viceversa, nel concordato minore liquidatorio l'istituto è orientato alla regolazione del sovraindebitamento mediante apporto di finanza esterna e pagamenti programmati, e dunque la ratio e lo scopo perseguito della disciplina è di garantire il miglior soddisfacimento dei creditori, più che la continuazione di un'impresa ormai cessata.

Ulteriore argomento sistematico, valorizzato sempre dalla pronuncia della Corte d'Appello di Napoli, ma ripreso da altra giurisprudenza di merito, rileva come l'esclusione in radice dell'accesso al concordato minore liquidatorio per l'imprenditore cancellato risulterebbe difficilmente conciliabile con la possibilità, prevista, a contrario, dall'art. 271 CCII, di attivazione della liquidazione controllata su iniziativa dei creditori.

Ciò, in altri termini, renderebbe irragionevole la preclusione assoluta di accesso da parte dello stesso debitore ad uno strumento (liquidatorio) potenzialmente più vantaggioso per il ceto creditorio in presenza di finanza esterna (quando lo stesso debitore può domandare, senza limiti di tempo e dunque oltre l'anno dalla cancellazione, di aprire la liquidazione controllata che ha sempre natura liquidatoria).

Nel caso di specie, richiamando i principi giurisprudenziali sopra evocati, la cancellazione dell'imprenditore individuale dal Registro delle Imprese non integra di per sé una condizione ostativa all'accesso al concordato minore liquidatorio, dovendosi preferire un'interpretazione dell'art. 33, co. 4, CCII coerente con la distinzione normativa di cui all'art. 74 CCII e con la finalità,



evidenziata dalla giurisprudenza illustrata, di favorire soluzioni che assicurino un miglior soddisfacimento dei creditori rispetto all'alternativa liquidatoria e una definizione efficiente della crisi da sovraindebitamento.

Nel caso concreto, infine, la convenienza rispetto alla liquidazione controllata è stata specificamente motivata dal Commissario, in ragione sia della mancanza di beni liquidabili, sia della presenza di finanza esterna che risulterebbe altrimenti indisponibile ai creditori.

Osservato, conclusivamente, che la proposta di Concordato Minore risulta approvata dai creditori a maggioranza;

ritenuto, dunque, che il piano sia fattibile e la domanda di concordato approvato dalla maggioranza dei creditori;

ritenuto che sussistano le condizioni per omologare il piano;

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa,

visto l'art. 74 CCII e ss.,

1) OMOLOGA il piano di concordato minore di tipo liquidatorio proposto da
nel procedimento R.G.

85/2025, come integrato, e segnatamente nei termini in cui prevede:

- apporto di finanza esterna pari ad € 40.000,00, da erogarsi in un'unica soluzione entro 60 giorni dall'omologazione;

- versamenti del debitore pari ad € 300,00 mensili per 36 mesi (tot. € 10.800,00), con garanzia dei genitori del ricorrente in caso di inadempimento ovvero di e di

2) CONFERMA il dott. LUIGI TARRICONE quale Commissario Giudiziale nella prefata procedura.

3) DISPONE la pubblicazione della presente sentenza mediante inserimento nel sito web del Tribunale – area “provvedimenti del Giudice delegato” – e nel Registro delle Imprese quando il debitore svolga o abbia svolto attività di impresa.



4) DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, assicurando in particolare:

- il versamento dell'apporto di finanza esterna nei termini sopra indicati;
- l'adempimento dei versamenti periodici previsti dal piano.

5) DISPONE che il Commissario, anche in fase esecutiva, vigili sull'esatto adempimento del piano concordatario e riferisca, ogni sei mesi, con relazione periodica sullo stato della procedura; formuli all'occorrenza istanza di autorizzazione allo svincolo di somme e di cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, trascrizione dei pignoramenti, sequestri nonché di ogni altro vincolo e, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presenti la relazione finale con cui si dia conto che il piano è stato correttamente eseguito e chieda altresì la liquidazione del proprio compenso.

6) DICHIARA chiusa la procedura ai sensi dell'art. 80, co. 2, CCII.

Ivrea, 10.02.2026

Il Giudice

(dott.ssa Federica Lorenzatti)

